



IN COLLABORAZIONE CON



HOME

PROCEDIMENTI
DI COGNIZIONE

IMPUGNAZIONI

PROCEDIMENTI
SPECIALI E ADRESECUZIONE FORZATA
PROCED. CONCORDATINON SOLO
DIRITTO

TeamSystem Legal è l'azienda del gruppo TeamSystem dedicata al settore del software per gli Studi Legali.



EASY
Telematico
Cloud

Scarica la TRIAL

PROCEDIMENTI DI COGNIZIONE

19 ottobre 2015

L'«appendice scritta» ha natura discrezionale: la richiesta delle parti non vincola il giudice a concedere i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.

a cura di **Davide Turroni**

Trib. Reggio Emilia, 5 marzo 2015, n. 383

[Scarica la sentenza](#)

Procedimento civile – Memorie successive alla prima udienza – Concessione su istanza di parte – Discrezionalità

(C.p.c. artt. 183; Att. C.p.c. art. 80 bis)

[1] *La richiesta di concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. non è vincolante per il giudice, che valuterà discrezionalmente se assegnarli in base alla loro effettiva utilità per la decisione della causa e nel rispetto del diritto di difesa delle parti.*

CASO

[1] In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il Tribunale respinge la richiesta delle parti di concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e decide direttamente la causa ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.

SOLUZIONE

FORMAZIONE IN AULA

Seminario

**UNIONI CIVILI E
PATTI DI
CONVIVENZA**

[Accedi >](#)

Seminario

**CODICE DEGLI
APPALTI: LE NOVITÀ**

[Accedi >](#)

Seminario

MODELLO 231

[Accedi >](#)

Seminario

**PCT: ATTESTAZIONI
DI CONFORMITÀ E
NOTIFICAZIONI IN
PROPRIO**

[Accedi >](#)

[1] Il Tribunale muove dalla premessa che l'art. 183, comma 6, c.p.c. non si presta a una lettura univoca. L'*incipit* «se richiesto», su cui si modula la concessione del termine, può astrattamente intendersi nel senso che il giudice assegna i termini «se richiesto dalla parte»; ma potrebbe pure interpretarsi nel senso, riferito allo stato oggettivo della causa, che il giudice concede i termini «se richiesto dallo stato della causa». La seconda lettura – ad avviso del Tribunale – va allora preferita sia perché più coerente col dato letterale e sistematico sia perché garantisce una gestione più efficiente e rapida del processo. Argomenti formali e sistematici il Tribunale reggiano li ricava dall'art. 80 *bis* att. c.p.c. (che consente al giudice di rimettere la causa in decisione anche alla prima udienza); dal raffronto con il previgente art. 184, comma 1, c.p.c. (che a differenza dell'attuale art. 183, comma 6, c.p.c. voleva i termini concessi «su istanza di parte»); dal nuovo art. 183 *bis* c.p.c., che, affidando il passaggio al rito sommario a una valutazione discrezionale compiuta dal giudice già nella prima udienza, implica pure la discrezionalità nell'autorizzare «l'appendice scritta» chiesta dalle parti. La soluzione indicata – precisa la sentenza – non è d'altronde in contrasto con l'esigenza di garantire alle parti il diritto di difesa: per quanto discrezionale, la valutazione del giudice esige una «prognosi di rilevanza» degli elementi (di carattere assertivo o probatorio) che le parti potrebbero offrire con le memorie in questione.

QUESTIONI

[1] La questione affrontata – per come si profila nella attuale formulazione dell'art. 183 c.p.c., introdotta con la novella del 2005 – è da tempo discussa e la sentenza in rassegna si inserisce nel dibattito con dovizia di argomenti.

Nel senso sostenuto dal Tribunale reggiano v. già le linee-guida del Tribunale di Genova, in *Foro it.*, 2007, V, 119; più di recente Trib. Verona, 5 novembre 2012. Apparentemente di segno contrario [Cass., 24 febbraio 2011, n. 4497](#), che però – come opportunamente osserva la sentenza annotata – è riferita al regime previgente, quindi alla diversa previsione del «vecchio» art. 184, comma 1, c.p.c.

Questa tesi riscuote pochi consensi nella dottrina (fra i sostenitori v. Chiarloni, in Chiarloni – a cura di – *Le recenti riforme del processo civile*, I, Bologna, 2007, 173 ss.; Carratta, *La nuova fase preparatoria del processo cdi cognizione: corsi e ricorsi di una storia infinita*, in *Giur. it.*, 2005, 2235) per lo più orientata a escludere un potere discrezionale del giudice nella concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.; essenzialmente perché – a prescindere dagli argomenti formali, nessuno dei quali ci sembra



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTE!

Nome* Cognome*

Email*

Dichiaro di aver letto e di accettare l'informativa e la policy sulla privacy presente sul sito

www.euroconference.it/privacy*

ISCRIVITI



davvero decisivo a favore dell'una o dell'altra soluzione – considera l'eventuale reiezione dell'istanza alla stregua di una inammissibile decadenza di matrice giurisprudenziale (per riferimenti v. Gamba, *Domande senza risposta*, Padova, 2008, 308 ss.; Muroni, *sub art. 183*, 316 s., in Comoglio et al., *Commentario del codice di procedura civile*, III, 1, Milanofiori Assago, 2012).

Il rischio segnalato dalla dottrina maggioritaria è reale, perché un rifiuto indiscriminato ad ammettere le memorie richieste dalla parte sarebbe lesivo del diritto di difesa delle parti. Tuttavia la lesione paventata, oltre a non consistere tecnicamente in una decadenza, nemmeno può dirsi «immanente» al diniego dei termini. Ad esempio la questione pregiudiziale di rito relativa a un vizio palese (ad es. difetta manifestamente la giurisdizione) prescinde dal contributo che realisticamente possono dare le memorie *ex art. 183*, comma 6, c.p.c. – ricordando poi che queste memorie non veicolano qualsiasi difesa ma hanno contenuti tipici. E quando pure avessero una qualche utilità, nulla impedirebbe alla parte di affrontare la questione (se non già nella prima udienza) nella fase decisoria: proprio perché la mancata concessione dei termini non equivale a una decadenza, il giudice – *melius re perpensa* – può sempre rimettere la causa in istruttoria autorizzando il deposito delle memorie a suo tempo negato.

Se poi si estende l'osservazione ad altri modelli processuali, il fenomeno considerato risulta piuttosto frequente: in molti casi le attività «assertive» o «probatorie» non sono confinate entro termini di decadenza (così le istanze istruttorie nel procedimento sommario: v. art. 702 *bis* e *ter* c.p.c.; o il complesso delle attività di parte nei procedimenti in camera di consiglio); il che non impedisce al giudice di vietarne l'ingresso dopo la fase introduttiva, se le stima inutili alla definizione della causa – né la loro ammissione può sempre considerarsi «formalità essenziale al contraddittorio».

Infine gli operatori potranno constatare che, nello stato in cui versa la giustizia civile, il giudice è solitamente restio ad accelerare l'*iter* per giungere subito a decisione (semmai si riscontra il problema opposto): si può quindi confidare che, nei rari casi in cui ciò accade, il giudice abbia studiato attentamente il fascicolo e valutato con particolare attenzione l'utilità di una «appendice scritta» alla prima udienza.



© Riproduzione riservata

Tweet 3 0
 0

L'editore si riserva la pubblicazione dei commenti che si ricorda debbono essere tali e attinenti il tema trattato

Nome*

Cognome*

Email*

Commento*

Segui i commenti relativi a questo post

Euroconference LEGAL è una testata registrata al Tribunale di Verona

Reg. n. 2043 del 14/05/2015

Direttore responsabile Fabio Garrini

ISSN 2499-880X

Copyright 2016 © Gruppo Euroconference S.p.A.

Via E. Fermi, 11 - 37135 Verona - Tel: 045 8201828 - Fax: 045

583111

Capitale Sociale € 300.000,00 i.v. C.F. P.IVA Iscrizione Registro

Imprese di Verona 02776120236